

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
N. 40 DEL 31 MAGGIO 2021

Oggetto: Affidamento diretto aggiornamento 2021 applicativo web denominato “Aggregatore di Flussi” per l’implementazione della rendicontazione Misura regionale Fondo Non Autosufficienza B2 - CIG Z01320377D. Prenotazione della spesa

IL DIRETTORE

Considerato che è costituita, fra i Comuni di Acquaneгра sul Chiese, Asola, Canneto sull’Oglio, Casalmoro, Casaloldo, Casalromano, Castel Goffredo, Ceresara, Gazoldo degli Ippoliti, Mariana Mantovana, Piubega e Redondesco l’Azienda Speciale Servizi alla Persona dell’Asolano per l’esercizio dei servizi socio assistenziali, socio sanitari e la gestione dei servizi alla persona a prevalente carattere sociale, con le modalità definite dallo Statuto;

Rilevato che lo scopo dell’Azienda, così come indicato dall’art. 4 dello Statuto, è in generale, la gestione associata dei servizi alla persona (sociali, socio-assistenziali, socio-sanitari, di formazione, di orientamento e promozione sociale), diffusi ed erogati nei confronti della popolazione residente nel territorio dei Comuni soci consorziati;

Inteso che l’Azienda ASPA costituita nel maggio 2018, operativa dal mese di novembre 2018, deve provvedere all’attivazione dei servizi e delle prestazioni a supporto del suo funzionamento e dei Comuni soci;

Considerato che

- i Comuni dell’Ambito Territoriale di Asola (Acquaneгра sul Chiese, Asola, Canneto sull’Oglio, Casalmoro, Casaloldo, Casalromano, Castel Goffredo, Ceresara, Gazoldo degli Ippoliti, Mariana Mantovana, Piubega e Redondesco) con proprie deliberazioni consiliari hanno disposto di costituire l’Azienda Speciale Consortile Servizi alla Persona dell’Asolano A.S.P.A. in data 28 maggio 2018, approvandone il relativo statuto e atto costitutivo;
- che il predetto Statuto prevede la responsabilità da parte di Aspa della gestione dei servizi conferiti da parte dei Comuni tramite contratto di servizio nonché il coordinamento ed integrazione dei servizi sociali professionali dei Comuni soci;
- In data 30 marzo 2015 l’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito Territoriale di Asola ha approvato all’unanimità il Piano di Zona 2015-2017 e il relativo Accordo di Programma per la sua attuazione, Accordo risulta tutt’ora vigente ai sensi della D.G.R. X/7631 del 28 dicembre 2017;
- Ai sensi di quanto previsto all’art. 6 dell’Accordo di programma per l’attuazione del Piano di Zona 2015-2017 dell’Ambito Distrettuale di Asola, il Comune di Asola è stato individuato quale Ente Capofila responsabile per l’esecuzione dell’Accordo di Programma dell’attuazione del Piano di Zona 2015-2017 dell’Ambito Territoriale di Asola;



Aspa

Azienda Servizi alla Persona dell'Asolano

L.go A. Tommasi 18 – 46042 Castel Goffredo (MN)

Tel. 0376 1591622 E-mail: info@aspa-asola.it

- In data 14 novembre 2018 l'Assemblea dei Sindaci dell'Ambito Territoriale di Asola ha approvato il Protocollo Operativo per trasferire dall'Ente capofila all'Azienda Speciale Consortile Servizi alla Persona dell'Asolano i compiti assegnati per l'attuazione della programmazione zonale;
- Il "Protocollo d'Intesa per la definizione delle procedure operative di attuazione del Piano di Zona nell'Ambito territoriale di Asola" è stato approvato dal Comune di Asola dal Consiglio Comunale del 30 novembre 2018 e approvato dall'Azienda Speciale Consortile Servizi alla Persona dell'Asolano dall'Assemblea Consortile del 21 dicembre 2018;

Constatato che il Comune di Asola, in qualità di Ente capofila del Piano di Zona, con precedente atto di determinazione n. 481 del 25.10.2017 provvedeva all'affidamento della fornitura di una cartella sociale informatizzata rispondente alle linee guida regionali (DGR n. 5499 del 02/08/2016) per i Comuni dell'Ambito di Asola;

Dato atto che il servizio in oggetto veniva affidato alla ditta KLAN.IT SRL di Crema (CR), fornitore qualificato e dotato di idonea capacità professionale e tecnica dal momento che già da diversi anni gestisce la cartella sociale dell'Ambito di Crema, Cremona e Casalmaggiore, per la durata del contratto pari a quattro anni (2018-2021), così come risulta da offerta presentata sul sistema Sintel;

Constatato che il Comune di Asola, fino all'avvio dell'operatività dell'Azienda ASPA, ha mantenuto l'utilizzo dell'applicativo web della Cartella Sociale Informatizzata mediante affidamento esterno;

Vista la D.G.R. n. XI/1046 del 17/12/2018 "Determinazioni in ordine alla gestione del servizio sociosanitario per l'esercizio 2019, che prevede:

- al punto 17.2 la prosecuzione nella costruzione di un sistema integrato che favorisca l'interoperabilità dei dati sociali e sociosanitari, avviato con le linee guida regionali per la realizzazione della Cartella Sociale, alla luce delle nuove normative relative alla privacy di cui al GDPR n. 679/2016;
- al punto 17.4, attività di controllo sulle Unità di Offerta sociali, prevedendo per le ATS di inscrivere nel proprio Piano dei controlli la pianificazione delle attività di controllo e di vigilanza sulle UUdOs, che poi formeranno oggetto di rendicontazione semestrale alla DG Politiche Sociali, abitative e disabilità;

Visti il verbale ed allegati della Cabina di Regia dell'ATS Val Padana tenutasi il 19/12/2018, in cui veniva proposta l'acquisizione di uno specifico applicativo web che consenta agli Ambiti dei Piani di Zona, e conseguentemente all'ATS Val Padana, una gestione centralizzata dei flussi informativi da e verso qualsiasi Ente (Regione Lombardia, Ambiti territoriali, ASST, Comuni, Uffici di Piano, Enti pubblici e privati accreditati) adeguata per i dati sociali di cui si rende necessario il trattamento, nell'ottica di una gestione ottimale sotto il profilo della sicurezza, della funzionalità, dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione amministrativa e di governance, consentendo lo scambio comunicativo e un costante e proficuo monitoraggio della situazione;

Richiamato che detto applicativo consente l'assorbimento del debito informativo e del relativo monitoraggio per i flussi: misura B2 del Fondo Nazionale Non Autosufficienza, Misura 6 per l'affido presso Comunità educative; flusso "Dopo di Noi"; e potenzialmente altri flussi sociali riferibili direttamente a persone beneficiarie;



Aspa

Azienda Servizi alla Persona dell'Asolano

L.go A. Tommasi 18 – 46042 Castel Goffredo (MN)

Tel. 0376 1591622 E-mail: info@aspa-asola.it

Considerato che è stata individuata nel mercato una piattaforma corrispondente alle esigenze espresse nel software denominato "Aggregatore di flussi", commercializzato dalla ditta Klan.IT S.r.l. con sede a Crema, che già detiene contratto di Cartella Sociale Informatizzata con n. 6 (di n. 9) Ambiti del territorio;

Considerato altresì che l'acquisizione uniforme di detto applicativo su tutto il territorio dell'ATS Val Padana consente un più efficiente esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo da parte di ATS, comprese le relazioni con le Unità di Offerta sociali di erogazione;

Richiamata

- la determinazione n. 36 del 26.07.2019 di "Acquisizione applicativo web denominato "Aggregatore di Flussi". Affidamento mediante piattaforma Consip/Mepa- CIG: Z10295753A";
- la determinazione n. 7 del 04.02.2021 di "Acquisizione applicativo web denominato "Aggregatore di Flussi anno 2021". Affidamento – CIG: Z5330828B7"

Dato atto che ATS Val Padana, tramite nota mail del 30.04.2021, ha chiesto l'acquisizione dell'aggiornamento dell'"Aggregatore di Flussi" per l'anno 2021 per il nuovo formato della rendicontazione della Misura B2 a tutti gli Enti Capofila dei Piani di Zona del territorio, secondo un costo di acquisto ammontante ad € 411,11 escluso IVA per ognuno dei 9 Ambiti;

Considerato che a seguito di accertamenti non sono stati riscontrati rischi da interferenza;

Visto l'articolo 1, co. 3, della legge 11.09.2020 n. 120 "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", che stabilisce che gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell'art. 32, co. 2, del D.lgs. 50/2016, quali, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti;

Visti:

- l'art. 36, del D.lgs. 50/2016 sui contratti sotto soglia;
- l'art. 30 del D.lgs. 50/2016 sui principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni;
- l'art. 37, commi 1 e 2, del D.lgs. 50/2016, in materia di aggregazione e centralizzazione delle committenze;
- le Linee guida n. 4 approvate con delibera n. 1097 del 26.10.2016, da ultimo aggiornate con delibera di Consiglio n. 636 del 10.07.2019, relative alle procedure sotto soglia;
- l'art. 1, co. 1, della legge 11.09.2020 n. 120, in base al quale "Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 luglio 2021. In tali casi, salve le ipotesi in cui la procedura sia sospesa per effetto di provvedimenti dell'autorità giudiziaria, l'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente avviene entro il



Aspa

Azienda Servizi alla Persona dell'Asolano

L.go A. Tommasi 18 – 46042 Castel Goffredo (MN)

Tel. 0376 1591622 E-mail: info@aspa-asola.it

termine di due mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento, aumentati a quattro mesi nei casi di cui al comma 2, lettera b). Il mancato rispetto dei termini di cui al secondo periodo, la mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell'esecuzione dello stesso possono essere valutati ai fini della responsabilità del responsabile unico del procedimento per danno erariale e, qualora imputabili all'operatore economico, costituiscono causa di esclusione dell'operatore dalla procedura o di risoluzione del contratto per inadempimento che viene senza indugio dichiarata dalla stazione appaltante e opera di diritto";

- l'art. 1, comma 2, della legge 11.09.2020 n. 120, che fino al 31.12.2021 in deroga all'art. 36, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, stabilisce che "le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) mediante affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro;

Dato atto che l'operatore Klan.IT S.r.l. con sede a Crema, via Delle Macchinette n. 27, C.F./P.Iva 01431110194, presenta le qualità tecniche e professionali adeguate ad una corretta esecuzione della prestazione;

Dato atto:

- che ai fini del Sistema Informativo Monitoraggio Gare è stato acquisito il relativo codice CIG Z01320377D;
- che ai sensi della Delibera ANAC di attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della L. 23.12.2005 n. 266 per l'anno in corso non è previsto – in base all'importo complessivo della procedura – nessun contributo a carico della Stazione Appaltante;

Rilevato che ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 50/2016 ha assunto il ruolo di Responsabile del Procedimento dell'affidamento in oggetto, per competenza professionale, esperienza, assenza di causa di incompatibilità e di conflitto di interessi il Direttore Generale dr.ssa Daniela Ottoni;

Visti

- la legge n. 241/1990;
- il D.lgs. 267/2000;
- il D.lgs. 50/2016;
- il D.L. 76/2020, convertito in legge 11.09.2020 n. 120;

Preso atto del Budget Pluriennale 2021-2023 approvato dall'Assemblea Consortile con deliberazione n. 06 del 18.12.2020;

Visto l'art. 114 del D.lgs. 267 del 18.08.2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

DETERMINA



Aspa

Azienda Servizi alla Persona dell'Asolano

L.go A. Tommasi 18 – 46042 Castel Goffredo (MN)

Tel. 0376 1591622 E-mail: info@aspa-asola.it

per i motivi esposti in premessa che qui vengono riportati anche se non materialmente trascritti;

- DI RICONOSCERE l'aggiornamento dell'"Aggregatore di Flussi" per l'anno 2021 per la rendicontazione del nuovo flusso relativo alla Misura B2 a Klan.IT S.r.l. con sede a Crema, via Delle Macchinette n. 27, C.F./P.Iva 01431110194 per l'anno 2021, al prezzo di complessivi euro 411,11 escluso IVA;
- DI IMPEGNARE subordinatamente alla realizzazione della condizione sospensiva di cui al punto successivo e fino ad allora DI PRENOTARE L'IMPEGNO a favore del creditore Klan.IT S.r.l. la somma complessiva di euro 501,55 di cui euro 411,11 per l'importo contrattuale netto, ed euro 90,44 per l'importo dell' IVA), alla voce "Progetti Interventi Piano di Zona" del Budget 2021-2023.
- DI DARE ATTO che l'impegno è subordinato alla stipula del contratto nelle forme di seguito indicate;
- PRECISATO che il rapporto negoziale verrà istaurato mediante scrittura privata/nella forma della restituzione della presente determinazione sottoscritta digitalmente;
- DI DARE ATTO che alla prestazione in premessa è stato assegnato il seguente CIG Z01320377D e che la ditta individuata, ai sensi dell'art.3 della L.136/2010 assumerà, a pena di nullità del contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari impegnandosi alla comunicazione del conto corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche di cui al comma 7 del citato articolo;
- DI DARE ATTO che il presente affidamento segue gli obblighi di pubblicità, trasparenza previsti dalla vigente normativa.

Il Direttore
F.to Dr.ssa Daniela Ottoni